

CONTENZIOSO

La Circolare 38/E/15: la condanna al rimborso delle spese di lite

di Luigi Ferrajoli

Con la **Circolare n. 38/E del 29.12.2015** l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il proprio punto di vista sulla recente riforma del processo tributario attuata con il D.Lgs. n.156/15.

Con riferimento alla tematica del rimborso delle spese di lite, disciplinata dal nuovo art.15 D.Lgs. n.546/92, l'Agenzia ha innanzitutto riconosciuto che è tuttora valido il principio, in ossequio alla tutela del diritto di difesa di cui **all'art.24 della Costituzione**, secondo cui **le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza**.

La regola generale deve essere quindi che “*la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese processuali*” (Cass. sent. n. 930/2015).

Il giudice può disporre la **compensazione delle spese** del giudizio qualora alternativamente:

1. vi sia stata la **soccombenza reciproca**;
2. sussistano, nel caso concreto, **gravi ed eccezionali ragioni**, che devono essere espressamente **motivate dal giudice** nel dispositivo sulle spese.

Per chiarire la nozione di soccombenza reciproca, l'Agenzia delle entrate richiama alcune **pronunce della Cassazione** (cfr. ord. n. 22381/09, n. 21684/13 e n. 19520/2015) in cui è precisato che tale concetto “*sottende ... una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero anche l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorché? essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno od alcuni e rigettati gli altri, ovvero quando la parzialità dell'accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo*”.

In ordine alla circostanza di cui alla lettera b., ossia la **sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni**, l'Agenzia invoca il consolidato orientamento della Cassazione che ha precisato che gli elementi apprezzati dal giudice di merito a sostegno del *decisum* devono riguardare **specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa** (Cass. n. 14546/2015; n. 16037/2014) e devono essere soppesati “*alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione alle ripercussioni sull'esito del processo o sul suo svolgimento) ed eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt'altro che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente peculiari)*” (Cass. n. 18276/2015).

Al fine di rispettare sostanzialmente il principio di soccombenza e di **tenere indenne la parte**

vittoriosa da tutte le spese sostenute nel giudizio, compresi i c.d. oneri accessori, il nuovo comma 2-ter dell'articolo 15 specifica che **le spese di giudizio comprendono** - oltre al contributo unificato, agli onorari e ai diritti del difensore, alle spese generali e agli esborsi sostenuti - **anche i contributi previdenziali e l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti.**

Con riferimento alla condanna al **risarcimento del danno per responsabilità aggravata**, espressamente prevista dal nuovo co.2-bis dell'art.15 D.Lgs. n.546/92 tramite il richiamo all'**art.96, co. 1 e 3, c.p.c.**, la Circolare richiama i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della temerarietà della lite; in particolare, la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte, nonché? la ricorrenza, in detto comportamento, del **dolo o della colpa grave**" (Cass. n. 4443/2015).

La riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché? degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto **dopo il passaggio in giudicato della sentenza** (comma 2- sexies); nell'ipotesi di condanna dell'Amministrazione finanziaria al pagamento delle spese di lite, si applica la disciplina di cui all'art.69, co.1, del D.Lgs. n.546/92, in vigore a far data dal 1° giugno 2016, in base alla quale "*Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive*".

In caso di mancata esecuzione, il contribuente ha la possibilità di promuovere **giudizio di ottemperanza** ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. n.546/92 alla commissione tributaria in composizione monocratica.

L'Agenzia esamina, infine, le disposizioni dei commi 2-septies e 2-octies, con cui il legislatore ha disciplinato le spese riferite alle **controversie oggetto di reclamo/mediazione e di conciliazione giudiziale**, con l'intento di incentivare l'utilizzo dei due istituti, potenziandone l'effetto deflattivo: nel caso di controversie proposte avverso atti reclamabili, le spese di giudizio liquidate in sentenza sono **maggiorate del 50%**; mentre le spese del processo sono interamente addebitate alla parte che ha rifiutato la proposta di conciliazione, ove il riconoscimento delle pretese risulti **inferiore al contenuto dell'accordo proposto**. In caso di conclusione della conciliazione le spese del processo saranno, invece, dichiarate compensate, salvo diversa determinazione delle parti nell'accordo o nel processo verbale di conciliazione.